

Contributo a fondo perduto: Cerchiamo di spiegare brevemente il funzionamento.

Beneficiari del contributo a fondo perduto, per il quale in sede di istanza telematica si dovrà specificare se si intende ottenere l'accredito in conto corrente oppure la fruizione sotto forma di credito d'imposta da compensare con modello F24, saranno i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, esercenti attività di **impresa, arte o professione**, compresi gli enti non commerciali, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta. Ammessi anche i **soggetti che producono reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR.

La **condizione d'accesso** consiste nel calo di **fatturato / corrispettivi** determinato guardando alla data di esecuzione dell'operazione; valgono quindi tutte le regole già stabilite con riguardo al CFP del Decreto Rilancio D.L. 34/2020: **l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del 2019.**

Quanto alla **determinazione del contributo**, occorre applicare una percentuale alla **differenza tra il fatturato - corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019; la percentuale varia a seconda dei ricavi/compensi del 2019.**

La percentuale di spettanza non è determinata in base al fatturato, **bensì in base ai ricavi/compensi dichiarati per l'esercizio in corso al 31/12/2019.**

Le fasce per la determinazione del CFP sono le seguenti (la percentuale deve essere applicata alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e quello medio mensile 2020):

1. Ricavi / compensi 2019 fino a 100mila euro: **60%**
2. Ricavi / compensi 2019 > 100mila euro e fino a 400mila euro: **50%**
3. Ricavi/compensi 2019 > 400mila euro e fino a 1 milione di euro: **40%**
4. Ricavi/compensi 2019 > 1 milione di euro e fino a 5 milioni: **30%**
5. Ricavi/compensi 2019 > 5 milioni e fino a 10 milioni (soglia massima): **20%**

Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società; l'ammontare massimo è fissato in 150.000 euro.

i contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul c/c, ma non si tratterà di un automatismo.

Bisognerà, infatti, presentare una apposita istanza su una piattaforma Sogei e gestita dall'AdE.

Una volta inseriti i dati a sistema, l'importo che verrà erogato a fondo perduto sarà già indicato nella ricevuta di presentazione della domanda.

Il canale dovrebbe essere aperto dopo Pasqua e ci saranno 60 giorni di tempo per la richiesta dalla data di apertura.

L'erogazione del sostegno dovrebbe avvenire nell'arco di circa 10 giorni.

Tempo necessario per l'Agenzia delle Entrate al fine di effettuare le opportune verifiche che, tuttavia, dovranno avvenire in così breve tempo per un potenziale bacino di richieste spalmate su 3 milioni di soggetti.

Mentre tre giorni saranno i tempi tecnici per il trasferimento bancario, gli altri sette serviranno all'Agenzia delle Entrate per verificare coerenza tra IBAN e Partita IVA e veridicità della perdita segnalata.

Proviamo a fare 2 conti per vedere a quanto ammonta il Contributo a fondo perduto rispetto alla perdita del 2020 rispetto al 2019

- Fatturato 2019 = 70.000 - Fatturato 2020 = 48.500
 - Perdita di fatturato = 21.500
 - Il calcolo viene fatto per mensilità quindi la perdita è 1.791
 - Il calo è pari al 30,71% quindi spetta il CFP
 - Essendo i ricavi del 2019 inferiori a 100 mila si applica il 60% sulla perdita mensile
 - Il CFP è pari a 1.073 euro rispetto ad una perdita di 21.500
-
- Fatturato 2019 = 150.000 - Fatturato 2020 = 90.000
 - Perdita di fatturato = 60.000
 - Il calcolo viene fatto per mensilità quindi la perdita è 5.000
 - Il calo è pari al 40% quindi spetta il CFP
 - Essendo i ricavi del 2019 compresi tra 100 e 400 mila si applica il 50%
 - Il CFP è pari a 2.500 euro rispetto ad una perdita di 60.000

- Fatturato 2019 = 150.000 - Fatturato 2020 = 106.000
- Perdita di fatturato = 44.000
- Il calcolo viene fatto per mensilità quindi la perdita è 3.667
- Il calo è pari al 29,34% quindi 😞 NON 😞 spetta il CFP
- Il CFP non spetta anche in presenza di una perdita di 44.000

Una specifica disposizione riguarda i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai quali il contributo viene in ogni caso riconosciuto, **anche in assenza di calo del fatturato nella misura minima del 30%**, quanto meno nella misura minima, che è stabilita in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Proviamo a spiegare meglio con esempi.

Caso 1 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019

Se i mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della partita IVA, a rilevare ai fini della media è il fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero da marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.

Fatturato marzo/dicembre 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;

Fatturato 2020: 120.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 10.000 euro.

In questo caso, lo scostamento del 30% non viene rispettato (anzi, addirittura il fatturato medio è aumentato), e dunque in condizioni ordinarie il CFP non spetterebbe. Tuttavia, posto che si tratta di contribuente che “ha attivato la partita IVA al 1° gennaio 2019”, il contributo spetta ugualmente.

Posto che la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 è addirittura negativa, spetta il CFP in misura minima (1.000 euro persone fisiche / 2.000 euro società).

Caso 2 – Partita IVA aperta il 10 febbraio 2019

Fatturato 2019 (da marzo a dicembre): 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;

Fatturato 2020: 81.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 6.750 euro.

Anche in questa ipotesi lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 25%, ma visto che si tratta di contribuente attivato nel 2019, nuovamente il CFP spetta.

L’ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (9.000 – 6.750) moltiplicata la percentuale di spettanza, che è del 60%. Si ottiene quindi un CFP di 1.350 euro.

Caso 3 – partita IVA aperta nel 2020

Nel caso di apertura della posizione IVA nel 2020, viene completamente a mancare il riferimento “storico” del fatturato 2019.

Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo viene fatto salvo dalla disposizione relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

Caso 4 – partita IVA aperta nel 2021

Per quanto riguarda il caso degli eventuali contribuenti che hanno attivato la partita IVA nel 2021, stante il tenore letterale della norma valgono le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l’hanno aperta nel 2020, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che la norma esclude dal beneficio i contribuenti che hanno aperto la posizione **dopo** l’entrata in vigore del decreto-legge Sostegni.

Lo Studio sta raccogliendo i dati per il calcolo di spettanza del Contributo a fondo perduto.

Vi contatteremo appena elaborati i dati nel caso il CFP sia spettante.

In caso affermativo, con la Vs delega, provvederemo alla richiesta.